

## Guida pratica previdenziale n. 5/2021

# Il riscatto della laurea: le agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi

di Dario Fiori – consulente del lavoro e dottore commercialista

e Luca Tammaro – collaboratore Studio Fiori

*Il presente contributo mira a fare un riepilogo delle possibilità di riscatto degli anni trascorsi all'università per il conseguimento del titolo di laurea; verranno rapidamente illustrati presupposti e requisiti per considerare tali periodi come utili alla propria storia contributiva. Dopo aver chiarito l'estraneità della c.d. pace contributiva, introdotta con il D.Lgs. 4/2019 dal novero degli istituti del riscatto di laurea, verrà affrontato il tema principale delle deduzioni e detrazioni fiscali correlate alle varie tipologie di riscatto degli anni universitari, approfondendo quanto chiarito al riguardo dall'Agenzia delle entrate nella [risposta a interpello n. 225/E/2020](#). Breve spazio sarà dato anche alle relative istruzioni previste ai fini della dichiarazione dei redditi.*

## **Le possibilità di riscatto del periodo universitario: una breve sintesi dei presupposti, dei requisiti e delle modalità di calcolo**

Il nostro ordinamento offre varie possibilità di riscatto della laurea ai fini previdenziali, vale a dire la considerazione nel proprio storico contributivo, ai fini del diritto e della misura della pensione, anche degli anni trascorsi all'università; il D.Lgs. 184/1997, norma di riferimento in questo ambito, ha subito nel tempo varie modifiche suscettibili di aver introdotto diversi canali, condizioni e regole di accesso anticipato al trattamento pensionistico.

Sul tema occorre subito precisare che non rilevano ai fini del riscatto:

- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da precedente riscatto (anche se presentato a un altro Fondo o regime previdenziale rispetto a quello della domanda, fatta eccezione per le Casse professionali, il cui riscatto di laurea non preclude quello presso le Gestioni Inps).

Le regole ordinarie di riscatto, ai sensi dell'[articolo 2](#), D.Lgs. 184/1997, prevedono 2 diversi criteri di calcolo del relativo onere e dipendenti, in buona sostanza dalla collocazione temporale degli

## Contribuzione previdenziale e assistenziale

studi universitari; si farà ricorso al metodo della riserva matematica se gli anni in questione devono essere considerati ai fini del sistema retributivo, mentre si opterà per il calcolo percentuale se il periodo da riscattare rientra nella competenza del sistema contributivo<sup>1</sup>.

Il primo, ai sensi dell'[articolo 13](#), L. 1338/1962, si basa sul calcolo di 2 differenti proiezioni di pensione: la pensione maturata al momento della richiesta di riscatto senza considerare gli anni da implementare e la pensione che, di contro, ne tiene conto.

Senza entrare troppo nei dettagli, l'onore del riscatto necessita di isolare il beneficio pensionistico derivante dagli anni da aggiungere<sup>2</sup>; una volta individuato, questo deve essere moltiplicato per il coefficiente attuariale stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro del 31 agosto 2007 (il cui valore è legato a una serie di fattori, quali sesso, età e stato del richiedente)<sup>3</sup>.

Così come precisato dalla [circolare Inps n. 162/1997](#), il secondo sistema, molto più semplice e immediato, prevede l'applicazione dell'aliquota di computo dell'assicurazione Ivs all'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria; il risultato così ottenuto rappresenta il costo del riscatto per anno.

Sempre l'[articolo 2](#), D.Lgs. 184/1997, al comma 5-*bis*<sup>4</sup>, offre un'ulteriore modalità di riscatto degli anni di università rivolta esclusivamente a coloro che sono inoccupati al momento dell'istanza: in tale fattispecie, la determinazione dell'onere prende come base il minimale reddituale relativo alla Gestione commercianti nell'anno di richiesta. A questo punto, a tale valore deve essere applicata l'aliquota di contribuzione complessiva prevista per i lavoratori dipendenti<sup>5</sup>, determinando in questo modo il costo annuo di riscatto della laurea.

Devono intendersi inoccupati coloro che, al momento dell'istanza, non abbiano ancora iniziato nessuna attività di lavoro (anche all'estero) e, dunque, i soggetti non iscritti a nessuna forma previdenziale obbligatoria<sup>6</sup>. Quanto detto rappresenta il vero punto debole di quest'ultimo istituto, scarsamente utilizzato, proprio perché basta aver avuto anche una brevissima esperienza di lavoro fonte di contribuzione per vedere pregiudicato il ricorso al riscatto in questione.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il calcolo retributivo interessa i periodi anteriori: a) al 1° gennaio 1996; b) o al 1° gennaio 2012, se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 (compresi gli stessi anni del riscatto). Diversamente, il calcolo contributivo riguarda i periodi posteriori: a) al 31 dicembre 1995 se il richiedente non ha maturato in tale momento 18 anni di contribuzione (compresi gli anni da riscattare); b) o al 31 dicembre 2011, se il richiedente, tenendo anche conto degli anni del riscatto, ha maturato 18 anni di contribuzione.

<sup>2</sup> Il beneficio pensionistico equivale alla differenza tra la pensione annua con riscatto e quella annua senza riscatto.

<sup>3</sup> Il coefficiente aumenta, e di conseguenza l'onere del riscatto, man mano che si abbassa l'età del richiedente, questo perché si considera la maggiore aspettativa di vita del titolare del trattamento pensionistico.

<sup>4</sup> Introdotto in seguito all'intervento della L. 247/2007.

<sup>5</sup> Vale a dire l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

<sup>6</sup> Inclusa la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

### Il D.L. 4/2019: il c.d. riscatto agevolato

Un'ulteriore via per riscattare il periodo universitario è quella introdotta dall'[articolo 20](#), comma 6, D.L. 4/2019, suscettibile di aver inserito al richiamato [articolo 2](#), D.Lgs. 184/1997, il comma 5-*quater*; il c.d. riscatto agevolato si basa sulle stesse modalità di calcolo di quello per gli inoccupati, ma risulta meno rigido ai fini dell'accesso, poiché, diversamente, viene richiesta unicamente la collocazione degli anni del corso di laurea nell'ambito del sistema contributivo<sup>7</sup>.

Si tratta di una possibilità che deve essere tenuta distinta dalla c.d. pace contributiva, introdotta in via temporanea sempre dall'articolo 20, D.L. 4/2019, e richiedibile, salvo proroghe, nel solo triennio 2019-2020-2021. Quest'ultima permette di riscattare genericamente:

*“periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione diretta”.*

Come appena affermato, la pace contributiva non va confusa con il riscatto agevolato; l'Inps, nella [circolare n. 54/2021](#) dello scorso 6 aprile, precisa che quest'ultima possibilità di riscatto è consentita soltanto per i corsi di studi universitari e non anche per i periodi non coperti da contribuzione ex articolo 20, commi 1-5, D.L. 4/2019<sup>8</sup>.

In sostanza, lo strumento di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, D.Lgs. 184/1997, non serve genericamente a riscattare anni che determinano delle lacune nella storia contributiva dell'istante, ma possono interessare solo gli anni di studi universitari. Inoltre, la modalità agevolata rappresenta una misura strutturale, non avente carattere sperimentale.

Sempre l'Inps, al riguardo, ha affermato che quella del comma 5-*quater* non costituisce una diversa e ulteriore tipologia di riscatto, ma si è piuttosto di fronte a una diversa facoltà di calcolo della somma relativa al corso di studi di spettanza del sistema contributivo.

Come si vedrà più avanti, questo non è un dato meramente formale o di poco conto, poiché fa sì che resti immutato, per tutti gli altri profili non interessati dal sistema di computo del comma 5-*quater*, il quadro di riferimento dettato dalle circolari e dai messaggi aventi a oggetto il riscatto

<sup>7</sup> L'Inps, nel § 4.2 della [circolare n. 6/2020](#), ha affermato che, se la domanda di riscatto è stata presentata dopo aver esercitato l'opzione per il sistema contributivo, il calcolo dell'onere avverrà con il metodo delle percentuali, anche se gli anni da riscattare rientrano astrattamente nel periodo di competenza del sistema retributivo.

<sup>8</sup> Precisazione contenuta anche nel [messaggio Inps n. 1921/2021](#), la c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021, il termine per l'esercizio della facoltà è il 31 dicembre 2021, mentre il riscatto dei corsi di studio universitari con le modalità “agevolate” è previsione a regime esercitabile anche dopo il 2021.

## Contribuzione previdenziale e assistenziale

di laurea<sup>9</sup>, comprese le istruzioni fornite dalle circolari dell’Agenzia delle entrate in merito alla dichiarazione dei redditi.

Secondo il messaggio n. 22427/2008, una volta effettuato il riscatto della laurea e pagato il relativo onere, non è data possibilità di rinuncia o revoca della contribuzione implementata. Infine, tutti gli istituti di riscatto descritti prevedono la possibilità di rateizzazione dell’importo da versare in 10 anni e, dunque, per un totale di 120 rate mensili<sup>10</sup>. In base a quanto disposto dall’[articolo 20](#), comma 5, D.L. 4/2019, tale rateizzazione è possibile anche per la pace contributiva<sup>11</sup>.

### Le agevolazioni fiscali previste in tema di riscatto di laurea: tra deducibilità e detraibilità

#### La deducibilità ordinaria degli oneri previdenziali e assistenziali

In base a quanto previsto in via generale dall’[articolo 10](#), comma 1, lettera e), Tuir, l’onere direttamente sostenuto dal beneficiario del riscatto è deducibile dal reddito complessivo da sottoporre a tassazione<sup>12</sup>:

*“i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.*

Risulta evidente, pertanto, che le somme versate per riscattare a proprio vantaggio gli anni della laurea rientrano a tutti gli effetti nell’ampia categoria degli oneri fiscalmente deducibili prevista e disposta dal Tuir.

Ai fini delle deducibilità è da considerarsi sottointeso il presupposto dell’iscrizione del riscattante, anche in passato, a una qualunque Gestione previdenziale e il precedente versamento dei contributi legati alla propria attività lavorativa.

#### I casi di deducibilità e detraibilità

Quando si parla di riscatto degli anni universitari è possibile usufruire anche di altre agevolazioni fiscali e, sul tema, un importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la [risposta a interpello n. 225/E/2020](#).

<sup>9</sup> Agenzia delle entrate, [risposta a interpello n. 225/E/2020](#).

<sup>10</sup> Merita precisare che per molte Gestioni previdenziali, in particolare il Fondo pensione relativo ai lavoratori dipendenti, l’onore del riscatto deve essere precedente all’inizio della prestazione pensionistica ed è preclusa la possibilità di rateizzazione oltre tale momento, fatta eccezione per la gestione dei dipendenti pubblici.

<sup>11</sup> Non è prevista l’applicazione di interessi e l’importo non può essere inferiore a 30 euro.

<sup>12</sup> In questo caso, com’è ovvio che sia, il limite alla deducibilità è il reddito complessivo stesso (Agenzia delle entrate, [circolare n. 7/E/2021](#)).

## Contribuzione previdenziale e assistenziale

Prima di approfondire l'argomento vero e proprio del presente lavoro, merita riportare una premessa che l'Amministrazione finanziaria fa nella risposta di cui sopra in merito allo strumento della pace contributiva; al riguardo, l'[articolo 20](#), comma 3, D.L. 4/2019, stabilisce che la possibilità di riscatto può essere esercitata non solo dall'assicurato, ossia il beneficiario diretto, ma anche dai suoi parenti e affini entro il secondo grado; inoltre, l'onere versato secondo i criteri di cui al comma 5 è detraibile dall'imposta lorda in misura pari al 50% e può essere ripartito in 5 quote annuali tra loro uguali (a partire dall'anno in cui viene versata la somma). In questo caso l'Agenzia delle entrate non considera necessario che chi fruisce del riscatto debba essere fiscalmente a carico di chi sostiene materialmente l'onere<sup>13</sup>.

Venendo, invece, alle somme per il riscatto degli anni di studio universitari, l'Amministrazione finanziaria continua affermando che:

*“Se i contributi sono versati a favore degli inoccupati da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi”.*

Ancora:

*“Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del Tuir”<sup>14</sup>.*

Se ne evince che chi sostiene la spesa di riscatto in favore di un familiare a carico inoccupato e, dunque, senza precedente iscrizione a una Gestione previdenziale<sup>15</sup>, può usufruire di una detrazione del 19% sulla propria imposta (sui redditi) lorda, la pregressa o contestuale iscrizione a una forma pensionistica, invece, permette la deducibilità dell'onere dall'imponibile<sup>16</sup>.

Si è già detto sopra come il riscatto agevolato non sia un vero e proprio istituto a sé stante, ma un metodo di calcolo definito da specifiche condizioni. Ciò influisce sulla possibilità di estendere a tale fattispecie anche le altre norme o provvedimenti di prassi che riguardano il riscatto della laurea, pertanto, a seconda dei casi e qualora ne sussistano i requisiti, la detrazione al 19% o la deducibilità dell'onere devono intendersi riferibili anche a tale eventualità di riscatto. In base all'articolo 20, comma 3, D.L. 4/2019, l'Agenzia delle entrate conclude la sua ricostruzione affermando che la detrazione del 50% delle somme versate per la pace contributiva sembra

<sup>13</sup> Da intendersi ai sensi dell'articolo 12, Tuir.

<sup>14</sup> Agenzia delle entrate, [risposta n. 225/E/2020](#), in base alla [circolare n. 13/E/2019](#) (guida alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018). Quanto detto è confermato anche nell'ultima guida con la [circolare n. 7/E/2021](#). In generale, per tutti i contributi previdenziali e assistenziali, il Fisco prevede la deducibilità delle somme anche se versate nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

<sup>15</sup> Ai sensi di quanto chiarito dall'Inps nella [circolare n. 29/2008](#).

<sup>16</sup> Previsioni applicabili alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

doversi applicare solo a tale fattispecie, ossia a quella di cui all'[articolo 20](#), commi 1-5, e non anche al comma 6<sup>17</sup>.

Facendo riferimento alla pace contributiva l'Agenzia delle entrate afferma che:

*“In caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di parti importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9), la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno (anno n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13)”.*

Questa modalità di ripartizione delle detrazioni non è applicabile a quella del 19% legata all'ipotesi del riscatto di laurea per inoccupati; questo perché, a differenza dell'istituto di cui all'articolo 20, commi 1-5, D.L. 4/2019, per il riscatto non sembra essere previsto un limite di anni di detraibilità, se non quello stesso del piano di rateizzazione. I 10 anni di rateizzazione in questione sembrano, inoltre, coerenti con gli anni di detraibilità previsti dal Fisco per altre tipologie di oneri e spese; ancora, la conclusione circa l'assenza di un numero di anni di detraibilità sembra, tra le altre cose, rafforzata proprio dal silenzio sul punto dell'Agenzia delle entrate.

Volendo fare una sintesi delle ipotesi di agevolazione fiscale connesse al riscatto di laurea:

1. chi versa l'onere in qualità di beneficiario del riscatto può usufruire, indipendentemente dalla formula o dall'istituto utilizzato, di una deduzione sul reddito complessivo imponibile pari alla somma sostenuta ([articolo 10](#), Tuir);
2. chi versa i contributi per riscattare gli anni universitari di soggetti inoccupati fiscalmente a carico e non iscritti a nessuna forma previdenziale può detrarre il 19% dell'onere, a riduzione dell'imposta lorda sul proprio reddito;
3. in quest'ultimo caso si ha, invece, diritto alla deduzione di cui all'articolo 10, Tuir, se il beneficiario fiscalmente a carico risulta iscritto e ha versato contributi a una delle Gestioni pensionistiche obbligatorie previste per legge;
4. le agevolazioni fiscali di cui ai punti 1, 2 e 3 si applicano anche all'ipotesi del riscatto agevolato, pertanto, le regole fiscali cui fare riferimento dipendono dalla specifica situazione del beneficiario;

---

<sup>17</sup> Vale a dire l'articolo 2, comma 5-*quater*, D.Lgs. 184/1997, istitutivo del metodo del riscatto agevolato della laurea.

## Contribuzione previdenziale e assistenziale

5. infine, anche se non collegato al tema del riscatto degli anni di laurea, per il regime transitorio della pace contributiva è prevista una detrazione pari al 50% dell'onere, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

### Una piccola guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi

Ai fini della detraibilità, la [circolare n. 7/E/2021](#) richiede, a partire dall'anno d'imposta 2020, che il pagamento venga fatto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Il contribuente deve darne dimostrazione attraverso prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. Ai sensi dello stesso provvedimento, per la deducibilità dei contributi volontari (inclusi quelli per riscatto di laurea oggetto del presente lavoro) sono sufficienti le ricevute relative ai versamenti effettuati nel 2020 (indipendentemente dal periodo cui si riferiscono). Giova ricordare che per le deduzioni e le detrazioni rileva il principio di cassa e, dunque, ai fini della fruizione delle stesse, occorre tenere conto solo delle spese effettivamente sostenute nell'anno di imposta preso a riferimento.

La detrazione del 19% del riscatto di laurea per inoccupati non prevede alcuna soglia massima, è calcolata sull'intero importo versato a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, l'unico limite è rappresentato dalla propria capienza (ossia delle ritenute effettuate); inoltre, devono essere considerate anche le somme risultanti dalla CU 2021 ai punti da 341 a 352 con il codice 32.

Per quanto concerne la compilazione della dichiarazione dei redditi, i contributi previdenziali e assistenziali deducibili (anche quelli sostenuti per familiari a carico) vanno riportati:

- nel Quadro E del modello 730, sezione II<sup>18</sup>, rigo E21;
- nel Quadro RP del modello Redditi PF, rigo RP21.

Infine, rispetto agli oneri detraibili al 19% versati per il riscatto di laurea a vantaggio di familiari a carico, gli stessi si indicano<sup>19</sup>:

- nel Quadro E del modello 730, sezione I, rigo E8/E10, codice 32.

nel Quadro RP del modello Redditi PF, rigo da RP8 a RP13, codice 32.

---

<sup>18</sup> Relativo, per l'appunto, alle spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo.

<sup>19</sup> Come nota informativa, gli oneri detraibili al 50% a fronte di pace contributiva vanno indicati:

- nel Quadro E del 730, sezione III C, rigo E56, codice 1;
- nel Quadro RP del modello Redditi PF, Sezione III C, rigo RP56, codice 1.

L'Agenzia delle entrate, nella nota circolare dello scorso 25 giugno, afferma che *"nel settore privato il datore di lavoro può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo"*. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa. In definitiva, alla luce di ciò, la detrazione non spetta per le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzioni delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o 601 della CU 2021.